

Art. 5

Regolamenti comunali

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole: "termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016".

Art. 6

Dotazione organica

Modifiche all'articolo 56 della l.r.35/2015

1. Al comma 7 dell'articolo 56 della l.r. 35/2015 le parole: "le predette risorse confluiscono, in quota parte determinata sulla base della decorrenza per il 2015 e per annualità intere a decorrere dal 1° gennaio 2016, tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2016 le predette risorse confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di euro 120.000,00 a decorrere dalla medesima data".

Art. 7

Clausola valutativa

Modifiche all'articolo 60 della l.r. 35/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 35/2015 la parola "giugno" è sostituita dalla seguente: "dicembre".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 dicembre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 01.12.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 novembre 2015, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 novembre 2015, n. 28

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vincenzo Ceccarelli

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 novembre 2015

Approvata in data 1° dicembre 2015

Divenuta legge regionale 48/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2015, n. 76

Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Il sistema regionale della protezione civile. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 67/2003

Art. 2 - Il comune. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 67/2003

Art. 3 - La provincia. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 67/2003

Art. 4 - Comunità montane, circondari e altre forme associative. Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 67/2003

Art. 5 - I piani di protezione civile comunali e provinciali. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 67/2003

Art. 6 - Interventi regionali per il superamento dell'emergenza. Modifiche dell'articolo 24 della l.r. 67/2003

Art. 7 - Criteri per la concessione dei contributi per i privati e le imprese. Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 67/2003

Art. 8 - Norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione protezione civile. Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 67/2003

Art. 9 - Disposizioni relative alla città metropolitana. Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 67/2003

Art. 10 - Regolamento di attuazione della l.r. 67/2003. Adeguamento del d.p.g.r. 24/R/2008

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, lettere c) ed e), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 ottobre 2015;

Considerato che:

1. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 67/2003 gli eventi rilevanti ai fini di protezione civile di cui all'articolo 2 della medesima l.r. 67/2003 possono avere rilevanza locale, regionale o nazionale;

2. Ove l'evento sia dichiarato di rilevanza nazionale mediante la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992 si procede, con ordinanze del capo dipartimento della protezione civile,

alla disciplina ed al finanziamento degli interventi di soccorso, somma urgenza e immediato ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nei limiti delle risorse stanziato per l'emergenza, ed alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

3. Nel caso di evento per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, le spese per la ricostruzione dei beni pubblici e privati devono essere stanziato dallo Stato, ma la Regione, ai sensi della l.r. 67/2003, può comunque partecipare alle spese con proprie risorse;

4. Per quanto riguarda, invece, gli interventi dichiarati di rilevanza regionale le spese per il ripristino dei beni pubblici e privati sono a carico della sola Regione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

5. Il mutato quadro economico-finanziario, sia statale, sia regionale, ha comportato, negli ultimi anni, una costante e considerevole diminuzione delle risorse disponibili a livello nazionale e territoriale impedendo, di fatto, l'attuazione degli interventi di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, specie relativamente ai beni dei privati e delle attività produttive;

6. A fronte di quanto evidenziato nel punto 5, è, tuttavia, notevolmente aumentata la frequenza e la rilevanza, in termini di danni al patrimonio pubblico e privato, degli eventi calamitosi;

7. Tutti gli eventi occorsi negli ultimi anni, sia di rilevanza nazionale che regionale, hanno comportato comunque diffusi danni ai beni immobili e mobili di privati ed alle attività produttive;

8. Non è più finanziariamente possibile per la Regione procedere al ristoro diretto tramite procedura contributiva con risorse regionali dei danni causati dagli eventi calamitosi a privati ed attività produttive;

9. Occorre pertanto procedere all'introduzione, in luogo dei contributi diretti ai privati ed alle attività produttive per il ristoro dei danni, di un contributo da corrispondere ai comuni in caso di eventi calamitosi almeno di rilevanza regionale, affinché venga da essi destinato all'aiuto alle famiglie danneggiate più bisognose;

10. L'ammontare del contributo ai comuni colpiti dall'evento calamitoso deve essere parametrato al numero di nuclei familiari colpiti nel territorio comunale ed all'indice di povertà relativa del medesimo comune come determinato dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell'Ufficio statistico della Commissione europea (EU-ROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile;

11. Occorre provvedere ad ulteriori modifiche della l.r. 67/2003 per adeguarla a nuove disposizioni nazionali o regionali sopravvenute;

12. Occorre, in particolare, adeguare le disposizioni

riferite alle gestioni associate a quanto previsto dal d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010 ed all'operatività della Città metropolitana di Firenze a seguito di quanto previsto dalla l. 56/2014;

13. Occorre adeguare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"), che disciplina gli interventi finanziari regionali;

14. Dato atto che il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali è stato integralmente accolto con la risoluzione del Consiglio regionale 1 dicembre 2015, n. 33, collegata alla presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Il sistema regionale della protezione civile.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 67/2003

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

"5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992, il sistema regionale opera in concorso con il dipartimento della protezione civile con le modalità definite, d'intesa con il dipartimento medesimo, nei piani operativi regionali di protezione civile."

2. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

"7. Il sistema può concorrere anche per eventi diversi dalla protezione civile su richiesta degli enti competenti e secondo modalità concordate con i medesimi."

Art. 2

Il comune.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 67/2003

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato per la funzione di protezione civile derivante dalla normativa statale per i comuni di cui all'articolo 55, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), i restanti comuni possono comunque esercitare in forma associata tale funzione secondo le modalità e gli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla stessa l.r. 68/2011."

Art. 3

La provincia

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 67/2003

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 67/2003 è abrogato.

Art. 4

Comunità montane, circondari e altre forme associative
Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 67/2003

1. L'articolo 10 della l.r. 67/2003 è abrogato.

Art. 5

I piani di protezione civile comunali e provinciali.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 67/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, il piano di protezione civile è unico per l'ambito intercomunale."

2. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 67/2003 le parole: " , da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1" sono soppresse.

Art. 6

Interventi regionali per il superamento dell'emergenza.
Modifiche dell'articolo 24 della l.r. 67/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, che possono essere elaborati anche per stralci, sono finalizzati a realizzare il ripristino delle infrastrutture, dei beni pubblici, del reticolo idraulico e del sistema dei versanti colpiti."

2. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 24 della l.r. 67/2003 le parole "e dalle comunità montane" sono soppresse.

3. La lettera c), del comma 3, dell'articolo 24 della l.r. 67/2003 è abrogata.

Art. 7

Criteri per la concessione dei contributi
per i privati e le imprese.

Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 67/2003

1. L'articolo 26 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Contributo ai comuni in caso di eventi
di rilevanza regionale

1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), la Giunta regionale, con deliberazione, concede, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un contributo ai comuni colpiti, individuati secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 15.

2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari del comune che hanno subito un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell'evento, ed all'indice di povertà relativa del medesimo comune, come determinato dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell'Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile.

3. Con il medesimo atto sono attivate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, misure agevolative a favore delle attività produttive, ivi comprese quelle agricole, quali in particolare interventi di microcredito e concessione di garanzie per liquidità ed investimenti.”.

Art. 8

Norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione di protezione civile.
Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 67/2003

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 67/2003 è aggiunto il seguente:

“Art. 32 bis

Norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione di protezione civile

1. I comuni che già esercitano in forma associata la funzione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, in ambiti territoriali diversi da quelli previsti dall'allegato A della l.r. 68/2011, possono continuare l'esercizio associato della funzione con la modalità attualmente in essere fino al 31 dicembre 2016.

2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, fino all'approvazione del piano unico per l'ambito intercomunale di cui all'articolo 16, comma 2, rimangono in vigore i piani di protezione civile comunali già approvati.”.

Art. 9

Disposizioni relative alla città metropolitana.
Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 67/2003

1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 67/2003 è aggiunto il seguente:

“Art. 32 ter

Disposizioni relative alla città metropolitana

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ogni riferimento alla provincia ed al territorio provinciale contenuto nella presente legge è da intendersi riferito anche alla città metropolitana ed al suo territorio.”.

Art. 10

Regolamento di attuazione della l.r. 67/2003.
Adeguamento del d.p.g.r. 24/R/2008

1. La Giunta regionale provvede all'adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/r (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”), nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 dicembre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 01.12.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 settembre 2015, n. 25

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 settembre 2015, n. 20

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 27 novembre 2015

Approvata in data 1° dicembre 2015

Divenuta legge regionale 49/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale.

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE

- Sentenze

SENTENZA 21 ottobre 2015, n. 233

Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso L.R. 65/2014 - norme per il governo del territorio.

SEGUE ALLEGATO